



Statuto

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL

ART. 1 *DENOMINAZIONE, SEDE*

L'Unione Italiana del Lavoro (UIL) è il Sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La UIL – Sindacato dei cittadini - realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con i cittadini e con le istanze sociali che essi esprimono.

La UIL è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UIL aderisce alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La Sede della UIL è in Roma.

ART. 2 *SCOPI*

La UIL si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- c) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza, all'istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) favorire la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati italiani all'estero, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;
- h) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;
- i) favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche immigrati, rappresentarne i bisogni fondamentali - a partire da quelli alla istruzione ed al lavoro - raccogliendo le istanze di cambiamento anche in relazione alle nuove forme di lavoro non riconducibili a categorie già costituite e promuovendo forme associative ai fini del coordinamento della loro azione per sviluppare ed organizzare la loro presenza e per acquisirne il contributo allo sviluppo della linea politica della UIL.

ART. 3 *COMPITI*

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UIL intende:

- a) organizzare le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate, i pensionati, le giovani ed i giovani e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) favorire l'adesione delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della UIL;
- e) assistere le Unioni Nazionali di categoria nell'azione contrattuale e nella regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa demandate dalle Unioni Nazionali di categoria;
- f) assistere le Unioni Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UIL sul territorio ;
- g) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e che accettino i principi del presente Statuto;
- h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- i) far crescere la partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero; promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale, anche attraverso l'attività di "Organizzazioni Non Governative";
- l) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- m) sviluppare le associazioni dei consumatori e dell'inquinato quale mezzo di tutela dei diritti e di partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini come consumatori e come inquilini;
- n) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UIL può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la UIL si conforma alle seguenti clausole:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
 - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La UIL, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 4 *ENTI STRUMENTALI*

Le sedi UIL sono il luogo dove tutti i cittadini possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

A questo fine, insieme agli organismi di rappresentanza e di voto ed alle strutture previste dal presente Statuto, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3 la UIL promuove:

- a) l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento del Consumatore (ADOC): per l'assistenza ai consumatori;
- b) l'Associazione Nazionale Cooperazione Sociale (ANCS): per l'organizzazione e la promozione dell'attività nel settore della cooperazione e della cooperazione sociale;
- c) il Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (CAF): per l'assistenza fiscale;
- d) la Confederazione Italiana Quadri (CIQ): per l'organizzazione della UIL tra i quadri;

- e) i Coordinamenti per l'Occupazione (CPO): per l'organizzazione della UIL tra i giovani, i disoccupati e gli inoccupati;
- f) l'Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP): per la promozione e lo sviluppo dell'attività di formazione e riqualificazione professionale;
- g) l'Istituto Progetto Sud: per lo sviluppo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
- h) l'Istituto di Studi Sindacali (ISS): quale strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della UIL e del movimento sindacale in genere;
- i) l'Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori (ITAL): per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale dei lavoratori dei pensionati e dei cittadini in Italia e all'estero;
- l) l'Ufficio "H": per l'assistenza dei lavoratori e dei cittadini diversamente abili;
- m) l'Unione degli Italiani nel Mondo (UIM): per la difesa e la tutela dei diritti degli italiani all'estero;
- n) l'Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio (UNIAT): per l'assistenza agli inquilini.

Gli Statuti ed i Regolamenti degli Enti strumentali di cui al presente comma e comunque promossi dalla UIL, devono conformarsi alle norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione in materia di formazione, tutte le strutture della UIL, di qualsiasi livello, sono tenute a valorizzare e ad utilizzare gli Enti strumentali promossi dalla Confederazione ed indicati nel presente art. 4 nonché a fruire dei loro servizi. Le medesime strutture UIL non possono promuovere od utilizzare, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni ed Istituti analoghi o che comunque svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL.

ART. 5 *ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UIL*

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori, quale che sia la natura del rapporto di lavoro e tutte le persone pensionate possono far parte della UIL per mezzo dell'iscrizione.

Le Unioni Regionali UIL, d'intesa con le Camere Sindacali Provinciali interessate per territorio e previo consenso scritto della Confederazione, possono realizzare accordi con Organizzazioni Sindacali di Paesi esteri per l'iscrizione alla UIL di lavoratrici e lavoratori che, pur residenti in Italia, svolgono la loro attività lavorativa oltre frontiera.

L'iscrizione alla UIL avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata attraverso le Unioni Nazionali di categoria che stabiliscono l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto ovvero, per i soli lavoratori con rapporto di lavoro atipico e/o somministrato da Agenzie del Lavoro e per i lavoratori frontalieri di cui al precedente comma, rilasciata attraverso le Unioni Regionali.

Tutte le cittadine ed i cittadini che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente di qualsiasi natura, di collaborazione professionale o che non siano titolari di pensione possono aderire alla UIL. L'adesione avviene mediante un apposito Attestato Confederale predisposto dalla Confederazione e rilasciato dalle Camere Sindacali Provinciali o loro articolazioni presenti sul territorio, dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate promosse dalla UIL.

L'adesione alla UIL può altresì avvenire in forma collettiva mediante Accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Confederazione d'intesa con le Unioni Nazionali di categoria interessate, sia dalle Unioni Nazionali di categoria d'intesa con la Confederazione, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Le Tessere e gli Attestati Confederali vengono emessi dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne esemplari simili anche se provvisori. Essi conferiscono i diritti previsti nei successivi articoli 6 e 7.

Il contributo associativo e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti dalla Confederazione con deliberazione del Comitato Centrale nazionale.

ART. 6 *DIRITTI DEGLI ISCRITTI*

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla UIL, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalle Unioni Nazionali di categoria, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;
- b) essere candidabili per le strutture della UIL e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di RSU, CAE, RLS e RLST;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della UIL;
- d) essere designati a rappresentare la UIL in attività, strutture o Enti esterni;

- e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della UIL;
- f) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Dei medesimi diritti beneficiano le pensionate ed i pensionati iscritti alla UIL e residenti all'estero secondo modalità definite nello Statuto della UIL PENSIONATI.

ART. 7 *DIRITTI DEGLI ADERENTI*

Tutti gli aderenti alla UIL per mezzo di Attestato Confederale hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;
- b) partecipare alle forme associative della UIL finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) di accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;
- d) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della UIL nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 8 *CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO*

Tutti gli iscritti e gli aderenti alla UIL sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero degli iscritti in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 9 *STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ*

Tutte le Unioni Nazionali di categoria, le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Provinciali costituiscono in via di associazione l'Unione Italiana del Lavoro - UIL -

L'Unione o la Federazione Nazionale di Categoria assume la sigla "UIL" unitamente a quella della categoria.

L'Unione Regionale adotta la sigla "UR - UIL" seguita dal nome della regione.

La Camera Sindacale Provinciale adotta la sigla "CSP - UIL" seguita dal nome della città, ad esclusione della struttura UIL di Trieste che è denominata "Camera Confederale del Lavoro - UIL - di Trieste".

Le CSP di Aosta, di Bolzano e di Trento assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali.

Presso la Confederazione sono costituiti gli elenchi nazionali delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Provinciali.

L'elenco delle strutture e le eventuali variazioni decise a maggioranza qualificata del Comitato Centrale fanno parte integrante del presente Statuto.

Le Unioni Nazionali di categoria, le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Provinciali e tutti gli Enti strumentali promossi dalla UIL e descritti nel precedente articolo 4, sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla UNC, alla UR, alla CSP ed all'Associazione, Ente e/o Istituto strumentale di servizio che le ha contratte. La UIL non risponde a qualsiasi titolo o causa per il fatto dell'adesione alla Confederazione delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Provinciali e/o della promozione degli Enti strumentali di servizio descritti nel precedente articolo 4, di tali obbligazioni.

La Confederazione risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Confederale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di

natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della UIL senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture UIL e tutti gli Enti strumentali di cui al precedente art. 4, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente articolo 3, comma 1. lettera n) e comma 2.

I Segretari Generali ed i Tesorieri delle strutture UIL sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA UIL

TITOLO I

ORGANISMI DI BASE

ART. 10 *ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI*

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro, della Lega dei Lavoratori Agricoli e della Lega dei Pensionati è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base degli Statuti e dei Regolamenti delle Unioni Nazionali di categoria.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UIL tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati con i Sindacati territoriali di categoria tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

ART. 11 *ORGANISMI DI BASE*

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della Unione Nazionale di categoria e della UIL sui luoghi di lavoro e sul territorio sono:

- il Gruppo Aziendale UIL (GAU);
- la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli;
- la Lega delle pensionate e dei pensionati;
- Il Coordinamento di bacino delle lavoratrici e dei lavoratori del settore artigianato;
- Il Coordinamento per l'Occupazione.

La Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli riunisce i lavoratori iscritti appartenenti alle unità aziendali dell'area di competenza territoriale.

La Lega delle pensionate e dei pensionati riunisce i pensionati dell'area di competenza territoriale.

Il Coordinamento territoriale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dell'artigianato riunisce tutti i lavoratori iscritti nelle unità produttive artigiane facenti parte del Coordinamento intercategoriale di bacino.

Il Coordinamento Provinciale per l'Occupazione riunisce tutti i lavoratori occupati mediante nuove forme di lavoro nonché gli addetti ai nuovi lavori nelle unità produttive della provincia.

Attraverso i GAU, le Leghe ed i Coordinamenti il lavoratore ed il pensionato aderisce alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Provinciale di categoria.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale UIL viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati UIL eletti nelle RSU, nei CAE e nelle RLS.

L'organo direttivo della Lega dei lavoratori agricoli e della Lega dei pensionati viene eletto dalle rispettive Assemblee degli iscritti.

ART. 12 *COMPITI*

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della UIL e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con la struttura provinciale di categoria, le liste dei candidati UIL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei CAE e delle RLS e RLST.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti allegati agli Statuti dei Sindacati di categoria.

ART. 13 *PRESENZA NELLE STRUTTURE UNITARIE DI BASE*

La UIL riconosce le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE) tramite il Sindacato territoriale di categoria.

TITOLO II

UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA (U.N.C.)

ART. 14 *UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA E SUE STRUTTURE*

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti alla stessa categoria costituiscono l'Unione Nazionale di categoria.

Tutte le pensionate e tutti i pensionati iscritti costituiscono la UIL Pensionati (UILP) che ha le caratteristiche e le regole dell'Unione Nazionale di categoria con le modalità definite dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

L'Unione Nazionale di categoria si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Unione Nazionale di categoria il GAU, la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, la Lega delle pensionate e dei pensionati, il Sindacato provinciale, il Sindacato regionale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato provinciale, del Sindacato regionale e/o della struttura di Coordinamento, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento di Attuazione della Unione Nazionale di categoria.

Nell'ambito della evoluzione del mondo e del mercato del lavoro, dei riflessi sull'occupazione e sul rapporto di lavoro, su proposta della Segreteria Confederale e dopo le decisioni del Comitato Centrale della UIL, possono essere costituite Unioni Nazionali di categoria che associno nuove figure professionali, titolari di forme di auto impiego e di lavoro atipico non inquadrabili nei settori tradizionali o contrattualmente non ancora disciplinati.

Norme sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di categoria e sul loro Statuto che ne regolamenta l'attività, formeranno oggetto di proposta della Segreteria Confederale. Dette norme saranno operanti dopo l'approvazione con maggioranza qualificata del Comitato Centrale della UIL.

ART. 15 *ORGANI DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA*

Sono organi della Unione Nazionale di categoria:

- il Congresso;
- il Comitato Centrale;
- la Direzione;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto dell'Unione Nazionale di categoria.

Lo stesso Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della Unione Nazionale di categoria, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Elettorale.

Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della Unione Nazionale di categoria può essere istituita ed eletta in sede congressuale l'Assemblea Nazionale i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nello Statuto della Unione Nazionale di categoria.

ART. 16 *AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA*

Le Unioni Nazionali di categoria godono di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto che attribuiscono poteri alla Confederazione ed alle strutture orizzontali.

Nell'ambito delle decisioni del Comitato Centrale della UIL, nei limiti e nella temporalità delle scelte organizzative, la Unione Nazionale di categoria può prevedere che la rappresentanza del Sindacato Regionale sia sostituita con una struttura di Coordinamento, non sede congressuale, espressa per mezzo di elezioni di secondo grado dai Sindacati Provinciali di categoria della stessa regione. Può altresì prevedere - fermo restando l'obbligo dell'espressione di delegate e di delegati della provincia al Congresso della Camera Sindacale Provinciale - che la presenza organizzata sul territorio sia espressa per mezzo di forme di Coordinamento provinciale promosse dal Sindacato Regionale di categoria.

L'Unione Nazionale di categoria è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Comitato Centrale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

Sul totale della quota associativa e della contribuzione della Unione Nazionale di categoria, indipendentemente dal livello di riscossione, il Comitato Centrale della UIL decide, anno per anno, la ripartizione delle risorse con sistemi che garantiscano certezza e regolarità del flusso finanziario tra strutture categoriali e strutture confederali (Confederazione, Unioni Regionali, Camere Sindacale Provinciali).

La Unione Nazionale di categoria nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali delle lavoratrici e dei lavoratori associati.

La Unione Nazionale di categoria d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscono lo Statuto della UIL secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO III**CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (C.S.P.)****ART. 17** *CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (C.S.P.)*

La Camera Sindacale Provinciale è costituita in via di associazione da tutti i Sindacati Provinciali di categoria. Essa esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Camera Sindacale Provinciale inoltre:

- a) coordina tutti i Sindacati di categoria svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e favorisce quella dei cittadini alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- c) favorisce e coordina la partecipazione delle aderenti e degli aderenti, tramite l'Attestato Confederale, alla vita dell'Organizzazione;
- d) rappresenta il primo livello di sintesi delle politiche sindacali nel territorio di competenza;
- e) concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali e ne garantisce la gestione e la diffusione nel territorio.

ART. 18 *COMPITI*

La Camera Sindacale Provinciale:

- a) promuove ed organizza l'azione necessaria per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i cittadini sul territorio raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;
- b) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività nel territorio in raccordo con le scelte programmatiche regionali, favorendo la piena agibilità dei diritti di cittadinanza;
- c) promuove la presenza della UIL anche nelle battaglie civili, nel mondo del volontariato sociale, nel contesto della cooperazione;
- d) promuove e coordina attività di servizio capaci di assicurare agli iscritti ed ai cittadini prestazioni efficienti ed efficaci, assumendo le iniziative necessarie per realizzare, nel rispetto della legislazione e dei rispettivi Statuti, gli Enti strumentali previsti dall'art. 4 del presente Statuto, in collegamento tra le loro attività e quella della UIL;
- e) diffonde la presenza organizzata della UIL sul territorio coinvolgendo le categorie e stimolando l'azione di proselitismo tra le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i pensionati le giovani ed i giovani attraverso le Camere Sindacali Comunali (CSC), Camere Sindacali Zonali (CSZ), i Centri di Servizio, i Coordinamenti di iscritti ed aderenti, i Nuclei di iniziativa sociale.

La Camera Sindacale Provinciale sostiene l'azione dei Sindacati provinciali di categoria. Inoltre, in accordo ed unitamente con essi, li assiste nella elaborazione delle piattaforme contrattuali aziendali, settoriali e territoriali, nel corso delle trattative e nelle azioni di lotta.

ART. 19 *ORGANI*

Sono organi della Camera Sindacale Provinciale:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto della Camera Sindacale Provinciale che non può essere in contrasto con lo Statuto della rispettiva Unione Regionale e con quello Confederale.

ART. 20 *COMITATO DIRETTIVO*

Il Comitato Direttivo è l'organo di direzione politica ed organizzativa della CSP nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della C.S.P., dell'UR e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso.

Il Comitato Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria;
 - il Tesoriere;
 - il Comitato Esecutivo;
- b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi;
- c) approvare il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo di spesa della C.S.P.;
- d) convocare il Congresso camerale sulla base delle norme contenute nel Regolamento federale.

I criteri di composizione e di convocazione del Comitato Direttivo sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 21 *COMITATO ESECUTIVO*

Il Comitato Esecutivo è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Direttivo della Camera Sindacale Provinciale. Esso è, tra l'altro, responsabile del coordinamento operativo e della gestione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I criteri di composizione del Comitato Esecutivo sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 22 *CAMERA SINDACALE DI AREA METROPOLITANA (C.S.M.)*

Su indicazione congiunta delle Camere Sindacali Provinciali interessate all'Area Metropolitana e su proposta del Comitato Centrale della rispettiva Unione Regionale, gli organi confederali, in relazione alla dimensione territoriale, alla presenza degli iscritti, degli aderenti e dei Centri di Servizio, possono istituire la Camera Sindacale di Area Metropolitana.

TITOLO IV

UNIONE REGIONALE

ART. 23 *UNIONE REGIONALE*

L'Unione Regionale è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della UIL della stessa regione (Camere Sindacali Provinciali, Sindacati Provinciali e Regionali di categoria) e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della regione.

L'Unione Regionale rappresenta la UIL nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della UIL nell'ambito della propria regione e - salvo quanto previsto dal successivo art. 58 - della provincia capoluogo di regione.

L'Unione Regionale coordina nella regione e - ove sia già stato realizzato il processo di unificazione - nella provincia capoluogo di regione, tutte le organizzazioni sindacali della UIL ivi esistenti svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio.

ART. 24 *COMPITI*

L'Unione Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) è la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sui temi di competenza istituzionale (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci poliennali, emigrazione ed immigrazione) e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- b) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- c) decide, con votazione del proprio Comitato Centrale, l'apertura e la dislocazione territoriale di nuove Camere Sindacali. Nell'ipotesi in cui la modifica dell'assetto territoriale dello Stato, anche con legge regionale, preveda la costituzione di nuove province, l'Unione Regionale, in accordo con la Confederazione, può decidere una gestione organizzativa provvisoria nella nuova provincia da parte di una o più Camere Sindacali Provinciali di province limitrofe, senza tenere conto degli ambiti territoriali.
- d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e l'attività del comparto artigiano sul territorio;

- e) è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- f) svolge la verifica amministrativa sulle Camere Sindacali Provinciali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;
- g) in stretto raccordo con la Struttura confederale competente, assume responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. Con apposite decisioni del Comitato Centrale confederale e nei limiti di quanto previsto dagli Statuti degli Enti strumentali di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono trasferiti alle Unioni Regionali i compiti gestionali degli Enti stessi e i poteri di iniziativa per l'attività cooperativistica e per il terzo settore, l'attività no-profit ed il volontariato;
- h) è titolare, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento alle zone di confine, alla assistenza ed alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Camere Sindacali Provinciali, l'Unione Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Confederazione è obbligata a procedere nei confronti della Unione Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

ART. 25 *ORGANI*

Sono organi dell'Unione Regionale:

- il Congresso;
- il Comitato Centrale;
- la Direzione;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione e i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto dell'Unione Regionale.

Il Congresso dell'Unione Regionale può decidere l'istituzione dell'Assemblea Regionale. La sua composizione ed i suoi compiti saranno regolati da quanto previsto dallo Statuto regionale.

ART. 26 *COMITATO CENTRALE*

Il Comitato Centrale regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa dell'Unione Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali dell'Unione Regionale e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Comitato Centrale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria;
 - il Tesoriere;
 - la Direzione;
- b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi;
- c) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento confederale.

I criteri di composizione e di convocazione del Comitato Centrale regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 27 *DIREZIONE*

La Direzione regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Centrale dell'Unione Regionale. Essa è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale, del coordinamento operativo e della gestione degli Enti strumentali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Rientra tra i compiti della Direzione l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo di spesa

dell'Unione Regionale.

I criteri di composizione della Direzione regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE TERZA

CONFEDERALITA'

ART. 28 *CONFEDERAZIONE*

Sono compiti della Confederazione:

- a) assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) realizzare l'unità politica ed organizzativa di tutti gli iscritti alla UIL sull'intero territorio nazionale;
- c) assicurare la partecipazione della UIL alle Organizzazioni Sindacali internazionali e sviluppare ogni azione tesa all'affermazione del dialogo sociale europeo ed all'unità dell'Europa;
- d) promuovere le politiche di partecipazione come mezzo per accrescere la forza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- e) impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurandone la coerenza con l'affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;
- f) promuovere lo sviluppo delle politiche sindacali per il comparto artigiano e le azioni per favorire la crescita della presenza organizzata;
- g) promuovere e coordinare le attività degli Enti strumentali assicurandone la finalità sociale e favorendone la diffusione sull'intero territorio nazionale;
- h) promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie il Sindacato;
- i) promuovere, coordinare e gestire la formazione dei quadri sindacali.

La Confederazione è, inoltre, titolare dell'azione disciplinare su tutti i livelli dell'Organizzazione ferme restando le competenze statutarie delle altre strutture.

ART. 29 *ORGANI*

Sono organi della Confederazione:

- il Congresso;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Comitato Centrale;
- la Direzione Nazionale;
- la Segreteria Confederale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 30 *CONGRESSO CONFEDERALE*

Il Congresso confederale è il massimo organo della UIL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Comitato Centrale od almeno un terzo degli iscritti alla UIL.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Centrale della UIL ed i dirigenti sindacali indicati nel successivo art. 34, commi 3 e 4.

Le norme di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Sono tra gli altri compiti del Congresso:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Confederale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d) deliberare sulle modifiche statutarie fermo restando quanto previsto all'art. 58, primo comma, del presente Statuto;
- e) eleggere:
 - il Comitato Centrale;
 - l'Assemblea Nazionale;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 31 *ASSEMBLEA NAZIONALE*

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 32 *CONSULTA NAZIONALE DELLE CAMERE SINDACALI PROVINCIALI*

La Consulta Nazionale delle Camere Sindacali Provinciali è lo strumento tramite il quale la UIL realizza la più ampia socializzazione delle esperienze, delle problematiche e delle politiche del territorio, nonché contribuisce alla formazione degli orientamenti generali per quanto riguarda la contrattazione territoriale, le politiche del mercato del lavoro, le politiche dei servizi.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento della Consulta sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 33 *COMITATO CENTRALE*

Il Comitato Centrale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UIL nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Comitato Centrale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, la Segreteria Confederale, il Tesoriere, la Direzione Nazionale e le Commissioni;
- b) convocare il Congresso Confederale in base alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- c) decidere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi e sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di categoria;
- d) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- e) decidere sulle attività di servizio e deliberare sugli statuti degli Enti strumentali di diretta emanazione della UIL;
- f) deliberare, di anno in anno, sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
- g) approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;
- h) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- i) può eleggere al suo interno la Commissione Finanziaria e la Commissione Internazionale i cui compiti sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Il Comitato Centrale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, alla Direzione Nazionale.

ART. 34 *COMPOSIZIONE DEL COMITATO CENTRALE*

Il Comitato Centrale è formato da un massimo di 147 componenti eletti dal Congresso confederale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Fanno inoltre parte del Comitato Centrale con diritto di voto:

- i Presidenti dell'ADOC, del CAF, dell'ENFAP, dell'ITAL e dell'Istituto Progetto Sud;
- il Responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie, della Confederazione Italiana Quadri, dell'Ufficio "H", del Coordinamento per l'Occupazione e del Coordinamento Nazionale Artigianato UIL;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- gli iscritti UIL componenti del CNEL;
- i Presidenti e/o Vice-presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL, ove non già eletti;
- la Responsabile del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità;
- i dirigenti sindacali cooptati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Partecipano al Comitato Centrale con voto consultivo, se non già eletti:

- i Segretari Generali delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di categoria;
- i componenti del Collegio dei Probiviri;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- i componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza di espressione UIL;
- il Presidente della FITEL di espressione UIL.

Partecipano, inoltre, con un rappresentante: l'ANCS, la UIL Giovani, l'Istituto di Studi Sindacali, l'UNIAT, la UIM, l'UNSA-UIL ed i Sindacati di Polizia di riferimento della UIL.

Il Comitato Centrale, con decisione assunta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

ART. 35 *RIUNIONI*

Il Comitato Centrale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la Direzione Nazionale o la Segreteria Confederale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Art. 36 *DIREZIONE NAZIONALE*

La Direzione Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Comitato Centrale al quale risponde.

La Direzione Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Centrale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale della UIL ed approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari;
- e) autorizzare la Segreteria Confederale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
- f) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UIL negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;
- g) provvedere alle nomine negli Enti Strumentali di diretta emanazione della UIL;
- h) nominare, su proposta della Segreteria Confederale, il direttore dell'organo ufficiale di stampa ed il Presidente dell'Istituto di Studi Sindacali;
- i) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- l) decidere la gestione straordinaria verso le strutture nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della UIL e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta";

m) gestire le materie ad essa delegate dal Comitato Centrale.

Art. 37 *COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE*

La Direzione Nazionale è formata da un massimo di 71 componenti compresa la Segreteria Confederale.

Partecipano alla Direzione Nazionale con diritto di voto, se non ne fanno già parte:

- il Presidente della Commissione Finanziaria, laddove eletta;
- il Presidente della Commissione Internazionale, laddove eletta;

Partecipano alla Direzione con voto consultivo:

- i Presidenti del CAF, dell'ITAL, dell'ENFAP e dell'Istituto Progetto Sud;
- il Responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie, della Confederazione Italiana Quadri, del CPO e dell'Ufficio "H";
- i Rappresentanti UIL componenti del CNEL;
- i Presidenti od i Vice presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL;
- il Presidente del Collegio dei Proviviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 38 *RIUNIONI*

La Direzione Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Confederale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 39 *SEGRETERIA CONFEDERALE*

La Segreteria Confederale è l'organo esecutivo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Comitato Centrale ed alla Direzione Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Confederale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Unioni Nazionali di categoria, con le Unioni Regionali, con le Camere Sindacali Provinciali, con le Associazioni, gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale;
- b) assicurare la guida delle attività e dei servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UIL. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;
- d) proporre agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti della UIL per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della UIL.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

ART. 40 *COMPOSIZIONE*

La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale e da un numero di segretari deciso dal Comitato Centrale. Provvede alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria di cui all'art. 39 - è individuale.

ART. 41 *SEGRETARIO GENERALE*

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Confederale sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 42 *TESORIERE*

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 43 *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

Il Collegio dei Probiviri giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari confederali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri delle altre strutture UIL di qualsiasi livello.

Il Collegio dei Probiviri giudica altresì, in unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti;

Il Collegio è formato da 18 (diciotto) componenti effettivi ed 11 (undici) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 44 *COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della UIL.

Il Collegio è formato da 11 (undici) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato Centrale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 45 *COMMISSIONE FINANZIARIA*

La Commissione Finanziaria, laddove eletta, è formata da componenti del Comitato Centrale.

La Commissione, su proposta della Segreteria Confederale, elegge al suo interno il Presidente.

Fanno parte di diritto della Commissione Finanziaria il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere.

L'attività della Commissione Finanziaria è disciplinata attraverso il Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 46 *COMMISSIONE INTERNAZIONALE*

La Commissione Internazionale, laddove eletta, è formata da componenti del Comitato Centrale.

La Commissione, su proposta della Segreteria Confederale, elegge al suo interno il Presidente.

Fanno parte di diritto della Commissione Internazionale il Segretario Generale della UIL, il Presidente dell'ITAL, il Presidente dell'Istituto Progetto Sud ed il responsabile dell'Ufficio per le Politiche Comunitarie.

L'attività della Commissione Internazionale è disciplinata attraverso il Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA

NORME GENERALI

ART. 47 *DEMOCRAZIA INTERNA*

La vita interna della UIL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della UIL, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 48 *INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI*

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

- 1) la carica di Segretario Confederale nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica con esclusione di quella di Consigliere del CNEL;
- 2) le cariche di Segretario Generale, a tutti i livelli, sono incompatibili:
 - tra loro ad esclusione di quelle ricoperte contemporaneamente in Camera Sindacale Provinciale di piccola dimensione;
 - con tutte le cariche esecutive negli enti strumentali di emanazione confederale ai rispettivi livelli;
 - con cariche esterne di enti od organi con esclusione di quelli di Indirizzo e Vigilanza.
- 3) la carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
- 4) tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente degli Enti strumentali sono tra loro incompatibili; inoltre con esse sono incompatibili ai rispettivi livelli la carica di componente di Segreteria di Unione Nazionale di categoria, di Unione Regionale, di Camera Sindacale Provinciale;
- 5) tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della UIL presso enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL;
- 6) i mandati elettivi di pari grado e livello sono tra loro incompatibili ad esclusione di quelli ricoperti contemporaneamente, a livello territoriale, in una categoria dei lavoratori attivi ed in quella dei pensionati.

ART. 49 *INCOMPATIBILITÀ ESTERNE*

Le cariche esecutive della UIL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000

(*quindicimila*) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (*quindicimila*) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (*quindicimila*) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (*trentamila*) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

ART. 50 *RAPPORTI TRA LA UIL E LE SUE STRUTTURE*

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei 2/3 dalla Direzione della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verificano i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della Camera Sindacale Provinciale, dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale di categoria, della Confederazione, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, comma 1, lettera n) e comma 2 del presente Statuto.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le Camere Sindacali Provinciali e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale, compete all'Unione Regionale.

La Direzione Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Unioni Regionali, sulle Unioni Nazionali di categoria e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, sulle Camere Sindacali Provinciali nell'ipotesi di mancato intervento da parte dell'Unione Regionale.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 51 *INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI*

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo deliberante della struttura, rispettivamente:

- a) alla Confederazione: sulle Unioni Nazionali di categoria e sulle Unioni Regionali;
- b) alle Unioni Regionali: sulle Camere Sindacali Provinciali;
- c) all'Unione Nazionale di categoria: sui Sindacati regionali e provinciali di categoria.

All'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Provinciali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento dell'Unione Nazionale di categoria nei confronti dei Sindacati Regionali o Provinciali. L'Unione Nazionale di categoria, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se l'Unione Nazionale di categoria non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Provinciale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al loro livello di competenza.

ART. 52 *RISPETTO DELLO STATUTO*

Tutti gli iscritti alla UIL e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono nonché ad applicare le

decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

ART. 53 *PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI*

L'iscritto alla UIL che viola l'art. 52 del presente Statuto o che si rende comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 54 *LIMITI DI ETÀ'*

Non possono essere candidabili alla carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria nelle strutture sindacali dei lavoratori attivi coloro che al momento della candidatura abbiano superato il 65° anno di età.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55 *MODIFICA DELLO STATUTO*

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Confederale salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Confederale e dal Comitato Centrale dovranno essere inviate alle Unioni Regionali ed alle Unioni Nazionali di categoria almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei Congressi.

Le modifiche proposte dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di categoria potranno essere sottoposte al Congresso Confederale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte di modifica dovranno pervenire alla UIL almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso Confederale.

ART. 56 *VALIDITÀ DELLO STATUTO*

Gli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Provinciali e comunque di tutte le strutture della UIL devono uniformarsi alle disposizioni previste dal precedente art. 3, comma 1, lettera n) e comma 2 e non possono contenere norme in contrasto con quelle del presente Statuto.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle del presente Statuto.

Ove negli Statuti delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali, delle Camere Sindacali Provinciali e comunque delle strutture della UIL non si ravvisino norme statutarie specifiche deve essere fatto riferimento a quanto contenuto nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

ART. 57 *REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE*

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Comitato Centrale della UIL con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 58 *NORME TRANSITORIE*

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Comitato Centrale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

L'incompatibilità tra le cariche di Segretario generale e/o di componente di Segreteria e quella di Tesoriere della medesima struttura, di cui al precedente art. 48, punto 3), deve essere completamente realizzata prima della convocazione del 15° Congresso della UIL.

Fino alla celebrazione del 15° Congresso della UIL il numero dei componenti il Comitato Centrale con diritto di voto, previsto dall'art. 34, I° comma, viene integrato di ulteriori 20 posti riservati esclusivamente alla rappresentanza femminile.



unione italiana del lavoro
COMITATO CENTRALE

DELIBERA



IL COMITATO CENTRALE DELLA UIL,

riunito a Roma il 4 marzo 2008,

vista la delibera congressuale del 25 giugno 2006 con la quale viene conferito l'incarico al Comitato Centrale di apportare, su proposta della Commissione Statuto, eventuali modifiche allo Statuto Confederale;

considerate le proposte formulate dalla Commissione Statuto nominata dal 14 Congresso confederale con delibera del 25 giugno 2006;

dopo ampia discussione:

DELIBERA

l'approvazione del nuovo Statuto Confederale e del suo Regolamento di Attuazione nelle formulazioni allegate che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 4 marzo 2008

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ